



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante Codice della Navigazione e, in particolare l'articolo 746, recante disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, per la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il suindicato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

CONSIDERATO che l'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile denominata R.O.R. Rescue Off Road Protezione Civile ODV, con sede a Langhirano (PR) (di seguito “ROR ODV”), regolarmente iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore e nel Registro del Volontariato di Protezione Civile svolge molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici nelle quali l'impiego degli APR risulta proficuo;

CONSIDERATO che la ROR ODV, regolarmente registrata in qualità di Operatore UAS sul portale D-FLIGHT con *codice utente USRWw25rpYZ, codice operatore ITEw25rpYZ e codice EASA ITAsq2p6vbq1ptxn-jy7*, ha in dotazione il seguente velivolo a pilotaggio remoto (di seguito “UAS”):

COSTRUTTORE	TIPO	MODELLO	Targa DFLIGHT	SERIAL n. APR
DJI	Quadricottero	Mavic 3T	ITA-2104113	1581F5FJD238100D4JJE

VISTA la nota del 16 novembre 2023, acquisita dalla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari con prot. n. 6604 in pari data, con la quale la ROR ODV ha inoltrato formale

istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato del suindicato UAS messo a disposizione, nell'interesse della collettività e della sicurezza pubblica, per i seguenti compiti:

- conseguenti a formale attivazione da parte delle Autorità di Protezione Civile definite dal D.Lgs. 1/2018 all'Articolo 3 per tutti gli eventi elencati all'Articolo 7;
- richieste dalla Polizia Giudiziaria mediante incarico di "Ausiliario di P.G.", come previsto dall'Articolo 348 del Codice di Procedura Penale;
- operazioni di ricerca e soccorso durante le pubbliche calamità o interventi di soccorso nei confronti di privati cittadini dispersi in zone disagiate o mal raggiungibili;
- azioni di prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia ambientale;
- attività di soccorso in pubblici e privati infortuni, nonché ricerca di persone scomparse;
- attività di *safety & security* in occasione di eventi pubblici (v. Circolare Ministro dell'Interno Piantedosi);
- attività di vigilanza sulla sicurezza e integrità del patrimonio pubblico e privato;

ATTESO che la ROR ODV nell'istanza evidenzia di essersi dotata di un gruppo di Piloti UAS regolarmente Certificati da ENAC con relativo Attestato in corso di validità;

CONSIDERATO che l'aeromobile per cui è chiesta l'equiparazione ad aeromobile di Stato è adibito ad un servizio di Stato di carattere non commerciale ed esclusivo;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione, a far data dalla ricezione dell'istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento nel caso in cui venga meno l'utilizzazione dell'aeromobile per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

DECRETA

ART. 1

1. È riconosciuta, dal 16 novembre 2023, l'equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione dell'aeromobile di cui alla seguente tabella:

COSTRUTTORE	TIPO	MODELLO	Targa DFLIGHT	SERIAL n. APR
DJI	Quadricottero	Mavic 3T	ITA-2104113	1581F5FJD238100D4JJE

2. L'equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta limitatamente all'effettiva utilizzazione dello stesso aeromobile per il perseguimento delle finalità pubbliche della ROR ODV evidenziate in premessa.

ART.2

1. L'equiparazione di cui all'articolo 1 cessa di essere riconosciuta al venir meno dell'utilizzazione dell'aeromobile stesso per le finalità pubbliche evidenziate in premessa e richiamate all'articolo 1, comma 2.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

Dott. Costantino FIORILLO